



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1985**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Modifiche testuali ed integrazioni dei criteri e modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 del 30 settembre 2011- legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21.

Il giorno **21 Settembre 2012** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

**VICE PRESIDENTE
ASSESSORI**

**ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 del 30 settembre 2011 sono stati fissati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive di cui alla legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21, che hanno sostituito integralmente i criteri e modalità approvati in precedenza con varie deliberazioni.

Nella deliberazione n. 2055/11, si rinvia a successivo provvedimento l'approvazione dei criteri a valere sull'art. 2 ter della L.P. 21/90, "Fondo di solidarietà" come modificato dalla legge provinciale 27 dicembre 2010 n. 27. Ciò, in considerazione delle peculiarità della materia e in relazione a un approfondimento in corso con il dipartimento competente in materia di politiche sociali e del lavoro al fine di individuare i parametri e i criteri per l'attuazione dell'articolo medesimo.

Il comma 1 del citato articolo della legge prevede il rimborso delle spese sostenute per attività di riabilitazione e specialistiche nonché per l'acquisto di ausili da parte di persone che hanno subito infortuni permanenti praticando una disciplina sportiva, mentre il comma 2 bis prevede un rimborso alle società sportive impegnate nell'avvio allo sport di persone con disabilità fisica, intellettuale e sensoriale, per l'acquisto o la sostituzione di specifiche attrezzature individuali. La regolamentazione dell'assegnazione dei rimborsi pone la necessità di modificare la ripartizione dei fondi prevista all'articolo 3 della legge provinciale 21/90. In sede di prima applicazione per l'anno 2012, si prevede che le domande possano essere presentate dal 1 ottobre al 15 novembre 2012.

In sede di applicazione dei criteri approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 del 30 settembre 2011 si è riscontrato che i parametri stabiliti per la concessione dei contributi per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate, riconosciuti dal CONI di cui all'articolo 31, comportavano una forte riduzione dei contributi rispetto a quanto normalmente concesso negli anni precedenti.

Si ritiene quindi necessario rivedere i parametri stabiliti per la determinazione del contributo da assegnare per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva aumentando le quote fisse da 2.500,00 a 5.000,00 euro per i comitati delle federazioni o discipline associate, da 1.000,00 a 2.000,00 euro per le delegazioni/sezioni delle federazioni o discipline associate, da 1.500,00 a 3.000,00 euro per enti di promozione sportiva. Inoltre si prevede di aumentare da 60,00 a 100,00 euro l'importo previsto per ciascuna società affiliata.

Le nuove modalità di determinazione del contributo sopra previste risultano migliorative per tutti i beneficiari, prevedendo l'assegnazione di importi coerenti con quelli erogati prima dell'entrata in vigore delle modifiche di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2055 del 30 settembre 2011 e quindi vicini alle aspettative ed alle necessità dei richiedenti.

Per quanto sopra si ritiene che i nuovi parametri per la determinazione dei contributi per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate, riconosciuti dal CONI, siano applicati anche per le domande presentate a valere per l'anno 2012. La struttura competente provvederà a riquantificare secondo le modalità sopradescritte, l'importo del contributo già concesso con determinazione del Dirigente dell'Agenzia

provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 24 di data 24 aprile 2012.

Si ritiene inoltre opportuno prevedere un riconoscimento per gli operatori pubblici e privati che erogano servizi di qualità a favore delle famiglie. Alle società sportive che hanno ottenuto l'assegnazione del marchio "Family in Trentino" di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 219, del 10 febbraio 2006 o di marchi istituiti per soggetti sportivi ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 è concessa una maggiorazione del contributo previsto da questo articolo del 10 per cento. La maggiorazione del contributo non potrà comunque superare complessivamente l'importo di 1.000,00 euro per ciascuna società sportiva.

La legge 16 giugno 2006 n. 3 "Norme in materia di governo dell'Autonomia del Trentino", prevede, tra l'altro, il trasferimento ai comuni con l'obbligo di esercizio associato mediante le Comunità territoriali delle competenze sulle strutture di carattere sovracomunale. Considerato che le strutture sportive di cui agli art. 7 a 7 quater della l.p. 21/90 e s.m. sono di carattere sovracomunale, la struttura provinciale competente in materia di sport informa le Comunità e il Territorio Val d'Adige quali soggetti interessati alla presentazione di iniziative di finanziamento relative agli impianti sportivi localizzati nel rispettivo territorio. La Comunità e il Territorio Val d'Adige entro il termine di 30 giorni decorrenti dall'informativa, possono prendere visione della documentazione relativa all'iniziativa presso la struttura provinciale competente e trasmettere eventuali osservazioni alla medesima struttura in merito alla priorità dell'intervento.

Si prende inoltre atto che la Giunta provinciale n. 1602 del 27 luglio 2012 ha proceduto a ridurre da 110 giorni a 90 giorni i termini procedurali previsti per la valutazione delle domande e approvazione dell'elenco degli interventi ammessi a contributo di cui agli articoli 63 e 71.

Tutto ciò premesso, si propone quindi di approvare le modifiche ed integrazioni ai criteri approvati con la precedente deliberazione n. 2055 del 30 settembre 2011 inerenti le modalità per la concessione dei contributi in materia di sviluppo e promozione delle attività sportive relativamente all'introduzione delle disposizioni inerenti il marchio Family, del parere delle Comunità territoriali sulle opere di valenza sovracomunale e la presa d'atto dei nuovi termini procedurali relativi ai provvedimenti di ammissione a contributo degli interventi sulle strutture sportive di cui agli art. 7 a 7 quater della legge.

Sono stati acquisiti i pareri dei servizi di staff ai sensi della deliberazione n. 40 di data 22 gennaio 2010 e il parere della competente Commissione legislativa ai sensi dell'art. 10 della L.P. 21/90.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- vista la legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 e s.m.;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche ed integrazioni dei criteri di applicazione della legge provinciale 16 luglio 1990, n. 21 riportate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di stabilire, per i motivi esposti in premessa, che i nuovi parametri previsti dall'articolo 31 per il calcolo dei contributi da assegnare per il funzionamento dei comitati provinciali delle federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva e discipline associate, riconosciuti dal CONI, come modificati al punto 1), siano applicati anche alle domande presentate a valere per l'anno 2012. La struttura competente provvederà a riquantificare l'importo di tutti i contributi concessi con determinazione del Dirigente dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili n. 24, di data 24 aprile 2012, secondo i parametri contenuti nel nuovo articolo 31;
- 3) di stabilire che, limitatamente all'anno 2012, le domande per la concessione dei contributi a valere sull'art. 2 ter della L.P. 21/90, possono essere presentate dal 1 ottobre al 15 novembre 2012, per chiedere il rimborso delle spese sostenute a partire dal 1 gennaio 2011;
- 4) di demandare al Dirigente della struttura competente in materia di attività sportive l'approvazione della relativa modulistica;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige.

IM